



## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente  |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi                      | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Avv. Marina Santarelli                        | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)                                  |
| - Prof. Avv. Alberto Monti                      | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 7 febbraio 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

### FATTO

Con domanda del 5 agosto 2012, da leggersi in combinazione con la lettera dell'11 aprile 2012 (in cui si richiedeva, oltre ad "un incontro con la Direzione", una "verifica delle condizioni applicate"), la ricorrente, con riferimento ad un conto anticipi fatture, lamenta "una spesa spropositata", "scarichi di anticipi fatture con valute che sono 1 mese antecedenti" e contesta i costi "sulla tenuta del conto", il tutto nell'auspicio di una "soluzione positiva". Con il ricorso, oltre al reclamo, sono stati prodotti due fogli di estratto conto (al 18 novembre 2011 e al 24 febbraio 2012) e un prospetto, predisposto dalla stessa ricorrente, di raffronto delle spese applicate dall'intermediario qui convenuto con quelle che si assumono applicate da altri.

L'intermediario resistente, a sua volta, in via preliminare solleva l'eccezione di irricevibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo, e quanto al merito, contesta l'assoluta genericità delle doglianze proposte, articolando comunque alcuni rilievi sui criteri di contabilizzazione degli anticipi e dei correlati incassi/mancati incassi e concludendo per la piena conformità del proprio operato al dettato contrattuale.

### DIRITTO

La prima delle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario e segnatamente quella relativa alla pretesa mancanza del previo reclamo è infondata.

La lettera della ricorrente dell'11 aprile 2012, di cui l'intermediario non ha contestato la ricezione, vale, infatti, reclamo, al di là dell'utilizzo di formule stereotipate o sacramentali. Tale lettera, pur priva di dettagliate contestazioni, fa chiaro riferimento al "conto anticipo fatture" in essere tra le parti e



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

lamenta il fatto che le spese addebitate in relazione ad esso “appaiono spropositate”. Essa pertanto soddisfa tutte le condizioni previste dalle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, alla luce delle quali può considerarsi idoneo reclamo ogni atto “in forma scritta”, in cui (i) il cliente sia “chiaramente identificabile” e (ii) vi sia la contestazione di un “comportamento anche omissivo” dell’intermediario. Analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riferimento alla seconda eccezione preliminare relativa alla pretesa mancata coincidenza tra il reclamo e le questioni poste in questa sede. Ancora una volta, pare dalla citata lettera che la ricorrente, pur facendo specifico riferimento solo alle ‘spese’, abbia inteso contestare tutte ‘le condizioni applicate al conto anticipo fatture’, ivi potendosi includere anche la questione delle valute. In altri termini, la lettera va valutata nel suo complesso con quella flessibilità che deve necessariamente contraddistinguere i procedimenti tendenzialmente informali quale il presente.

Il ricorso, tuttavia, non è procedibile sotto altro profilo – sollevato anche dall’intermediario - e cioè per la genericità della domanda finalizzata per di più a sollecitare lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale del tutto estranea agli scopi e alle funzioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (Dec. 272/12; 1551/2012, 1491/2012): sia il reclamo sia il ricorso evidenziano come la ricorrente voglia demandare al Collegio (solo) la verifica della congruità delle spese addebitate e la correttezza delle valute applicate, attività entrambe precluse a questo organo.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO